

FISCO E SENTENZE**Dichiarazioni.** Stop alla carta dal 1° gennaio 2018: sarà consentito solo per pratiche aperte prima del 3 ottobre 2006

Le successioni puntano sull'online

Dall'agenzia delle Entrate il software per la compilazione telematica

Angelo Busani

■ Anche la **dichiarazione di successione** passa dal mondo analogico a quello digitale. È infatti online, sul sito dell'agenzia delle Entrate, il **software** per compilare in forma telematica questo modello: e se fino al 31 dicembre 2017 sarà indifferente l'utilizzo del modello cartaceo o di quello digitale, con il 1° gennaio 2018 il vecchio modulo di carta non si potrà più utilizzare, se non per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o correttive di una dichiarazione già presentata con il vecchio modulo di carta. Il nuovo modello digitale è composto di due fascicoli: il primo è da compilare in tutti i casi, in quanto contiene le informazioni essenziali ai fini della pre-

formato "pdf/a" o "tiff". Quanto al pagamento dovuto dal contribuente, il nuovo software è in grado di calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali, che si possono versare in autotassazione direttamente online, tramite addebito in conto corrente; nel caso in cui il dichiarante si avvalga, per la presentazione del modello in formato digitale, dell'ufficio territoriale competente dell'agenzia delle Entrate, è possibile pagare le imposte dovute anche con il vecchio modello F24.

Il nuovo modello digitale è composto di due fascicoli: il primo è da compilare in tutti i casi, in quanto contiene le informazioni essenziali ai fini della pre-

disposizione del modello, mentre il secondo va predisposto solo in presenza di particolari beni mobili e immobili.

In generale, nel primo fascicolo, oltre ai dati identificativi del defunto e dei beneficiari dell'eredità, devono essere indicati i redditi, i debiti, i diritti, i beni immobili (terreni, fabbricati), i documenti comprovanti le passività, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive richieste per legge. Nel secondo fascicolo, invece, devono essere indicate ulteriori categorie di beni, non compresi nel primo fascicolo, quali, ad esempio, i beni immobili iscritti al catasto tabolare, gli aeromobili, le imbarcazioni e le donazioni fatte in vita dal defunto.

Una curiosità: il nuovo modulo (come d'altronde accadeva per il modulo cartaceo) reca un apposito quadro – denominato Quadro ES nel modulo digitale – destinato a contenere la menzione delle donazioni che il defunto, durante la sua vita, ha disposto a favore di eredi e legatari. Si tratta del cosiddetto "coacervo" delle donazioni, e cioè l'applicazione della norma che, quando l'imposta di successione e donazione era strutturata sulla base di aliquote progressive, impediva di eludere appunto la progressività dell'imposta mediante uno spaccettamento del patrimonio del defunto in una pluralità di donazioni, al fine di contenere il valore donato nello scaglione esente da imposta oppure negli scaglioni di valore imponibile tassati con le aliquote inferiori. Senonché, la Cassazione ha di recente sancito (nelle sentenze 24940/2016 e 26050/2016, Sole 24 Ore del 28 dicembre 2016) che la normativa sul coacervo deve intendersi abrogata a far tempo dall'entrata in vigore della legge 342/2000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**REDDITO D'IMPRESA****Per l'Iri è necessario un debutto soft sui prelievi e sulla presunzione delle riserve già tassate**di **Paolo Meneghetti** e **Gian Paolo Ranocchi**

La nuova Iricambia il regime ordinario di trasparenza tracciato dal Tuir, creando così una scissione tra il reddito «dell'impresa» e quello «dell'imprenditore».

Il difficile equilibrio fiscale del

sistema viene garantito da un meccanismo secondo cui gli utili realizzati e distribuiti in costanza di Iri, assumono in capo ai percettori natura di reddito d'impresa integralmente tassabile Irpef e specularmente, per l'impresa da cui sono prelevati, sono costi fiscalmente deducibili.

IMPOSTE INDIRETTE**Diritto d'autore, i canoni per riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi restano fuori Iva**di **Gian Marco Committeri**

I canoni pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi sono fuori dal campo di applica-

zione dell'Iva. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-37/16. La riproduzione per uso privato avviene, infatti, senza il consenso degli autori o dei titolari del diritto e senza riconoscimento di alcun corrispettivo.

quotidianofisco.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

Cassazione/1. Le formalità in caso di testamento preparato prima della stipula dell'atto

Ultime volontà al notaio sempre davanti a testimoni

Angelo Busani

■ Il **testatore** deve dettare al **notaio** le sue ultime volontà, in presenza dei testimoni, sia nel caso in cui il notaio confezioni immediatamente il testamento pubblico, sia nel caso in cui il testatore sia preparato (sulla base di istruzioni date dal testatore) anteriormente all'atto formale di stipula dell'atto pubblico.

In altri termini, se il notaio prepara la stesura del testamento in anticipo rispetto al momento in cui ne venga poi data lettura al testatore, occorre che, in sede di stipula formale dell'atto pubblico, il testatore esprima ancora una volta le sue volontà al notaio, in presenza dei testimoni. È quanto affermato dalla **Corte di cassazione**, sezione seconda civile, nella sentenza n. 1649 che è stata depositata ieri.

La pronuncia della Suprema Corte verte dunque sull'interpretazione dell'articolo 603, comma 2, del Codice civile, per il quale «il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento».

La liturgia del testamento pubblico prevede pertanto che, alla presenza di due testimoni, il testatore esprima la sua volontà al notaio, che il notaio traduca in iscritto detta volontà e che il notaio dia lettura del testo così confezionato.

Si pone però il tema del testamento che il notaio non

prepari "in diretta", ma anteriormente al momento nel quale viene celebrato l'atto pubblico mediante la sua lettura; si pensi all'ipotesi che il notaio abbia incontrato di persona il testatore in una o più occasioni e si sia annotato le sue ultime

IL PRINCIPIO

Anche se ha dettato in anticipo le proprie determinazioni, il testatore deve ripeterle. Non è sufficiente la lettura da parte del pubblico ufficiale

MASSIMA

Ai fini della validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua

volontà in presenza dei testi, il che – secondo quanto accertato dai Giudici – si è appunto verificato nella specie. D'altra parte, la cecità del testatore non è causa di invalidità del testamento pubblico. La sentenza (di merito, ndr) ha pertanto correttamente operato – con riferimento alla stipula del testamento pubblico – la distinzione fra operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda che, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale.

Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 5 ottobre 2016-23 gennaio 2017 n. 1649

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. L'accettazione «condizionata» non ferma la procedura

Cartella notificabile durante l'inventario

Ferruccio Bogetti e **Gianni Rota**

■ Nella **riscossione** tramite cartella è assimilabile al **precepto** perché intima il pagamento del credito riportato nel ruolo che è il titolo esecutivo. Così come il precepto non è un atto esecutivo perché si limita a preannunciare il futuro esercizio dell'azione esecutiva. La norma codicistica vieta la promozione di procedure esecutive nei confronti di chi ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Pertanto un ente previdenziale può notificare all'erede la cartella dei debiti contributivi del defunto anche

in pendenza della procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Così la **Corte di cassazione** con la sentenza 1698 (Pres. D'Antonio, Rel. Doronzo) depositata ieri.

La controversia riguarda un erede che accetta l'eredità con beneficio d'inventario e al quale l'Inps notifica una cartella per debiti contributivi del defunto. L'uomo ricorre. Ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario e ha instaurato la procedura concorsuale di liquidazione dei debiti ereditari. Il Codice civile vieta di promuovere procedure esecutive. Dopo un'altalenante giudizio di me-

rito, la controversia approda in Cassazione, ma invano perché:

■ la cartella è assimilabile al precepto perché riporta un'intimazione a pagare il credito riportato dal titolo esecutivo che è il ruolo;

■ cartella e precepto non sono atti esecutivi perché non possiedono alcuna autonomia e preannunciano al più l'eventuale futuro esercizio dell'azione esecutiva;

■ il Codice civile vieta di promuovere le procedure esecutive su quanti hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ma non anche di notificare le cartelle.

In conclusione – scrive la Corte – il soggetto chiamato all'eredità e nei cui confronti è avvenuta la notifica dovrà poi opporsi per resistere nel merito alla pretesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza locale. Pubblicati i dati 2017 - Monitoraggio sugli extradeficit entro il 30 giugno

Fondi ai Comuni, tagli a Milano

■ È Milano la città più colpita dal cambio dei parametri che distribuiscono il **fondo di solidarietà** da 5,8 miliardi fra i Comuni, mentre le notizie migliori arrivano a Lecce, Rimini e Brescia, e a Roma fra i 10 municipi maggiori.

Ieri il ministero dell'Interno ha pubblicato i numeri ufficiali del fondo di solidarietà frutto dell'aumento del peso dei parametri standard (dati dalla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni di ogni ente) mitigati dall'accordo sulla clausola che impedisce tagli (o aumenti) superiori al 4% rispetto al 2016 nel complesso delle risorse di base, date dai gettiti Imu e Tasi ad aliquota standard oltre che dal fondo di solidarietà. Guardando solo al fondo, le variazioni sono più ampie, e fra i 50 Comuni maggiori premiano in particolare Lecce (da 8 a 9,38 milioni, con un aumento del 16,9%), Rimini (+15%) e Brescia (+13%). A Roma i 16,9 milioni aggiunti nel fondo di solidarietà segnano un aumento del 10,2%, mentre il taglio più consistente arriva a Milano con una sfiorbi-

ciata del 12 per cento.

Intanto, sempre in fatto di finanza locale, va segnalato che ieri la commissione Arconet ha pubblicato sul proprio sito il decreto che disciplina la trasmissione da parte degli enti locali dei dati sul disavanzo emerso in seguito al riaccerta-

mento straordinario dei residui. Regioni e Province avranno tempo 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, mentre per gli enti locali la scadenza è fissata al 30 giugno prossimo.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fondi del 2017

Le quote di fondo di solidarietà comunale e le differenze rispetto all'anno scorso

Comune	Fondo 2016	Fondo 2017	Differenza %
Roma	165,9	182,8	10,2
Milano	12,5	11,0	-12,0
Napoli	349,8	343,2	-1,9
Torino	178,5	178,9	0,2
Genova	135,4	133,7	-1,2
Bologna	47,3	47,4	0,4
Firenze	62,3	60,1	-3,5
Bari	46,5	45,1	-3,0
Venezia	29,2	29,6	1,5
Verona	33,0	31,8	-3,7

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati ministero dell'Interno

In breve**DEMANIO MARITTIMO**
Aggiornati i canoni: -0,3% nel 2017

Aggiornati i canoni annui delle concessioni demaniali marittime. Lo stabilisce il decreto 2 dicembre 2016 del ministero delle Infrastrutture ora in «Gazzetta Ufficiale» (n.18 del 23 gennaio). Le nuove misure unitarie per il 2017 si applicano in riduzione dello 0,3% ai canoni determinati per il 2016 e valgono per i rinnovi o le nuove concessioni a decorrere dal 1° gennaio scorso.

TRANSAZIONI**In Gazzetta il tasso per gli interessi**

Tutto invariato per i tassi di interesse di base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ne dà notizia il Mef in un comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.18 del 23 gennaio. Si conferma per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 l'applicazione di un saggio base allo 0% così come stabilito nel semestre scorso. Invariato quindi anche il tasso di interesse di mora: si tratta del 10%, per analogia con il periodo precedente.

DISMISSIONE ANCITEL**Stato di agitazione da Fiom e Uilm**

La dismissione di Ancitel, annunciata la scorsa settimana dal presidente di Anci Antonio Decaro, porta i sindacati a proclamare lo stato di agitazione. «Fiom e Uilm - recita una nota congiunta - ritengono che la scelta sia stata affrettata: la società, che non è lontana dall'attività dell'Anci, occupa 120 lavoratori che negli anni scorsi sono stati messi in contratto di solidarietà a fronte di un calo di attività e di fatturato causato dalle scelte sbagliate dell'azionista di maggioranza».

WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

EXECUTIVE BUSINESS EDUCATION

SVILUPPARE LE COMPETENZE PER GOVERNARE IL CAMBIAMENTO

MASTER PART TIME CON DIPLOMA PER MANAGER E IMPRENDITORI

- Aula e Distance Learning
- Tutoring On Line e in aula
- Personal Career Assessment

CALENDARIO 2017

EXECUTIVE MBA

Executive MBA Master in Business Administration

Milano, dal 23 novembre - 5° ed.

18 mesi / 3 gg al mese

In partnership con

Percorsi accreditati per conseguire il Diploma MBA:

Direzione e Strategia d'Impresa

Milano, dal 23 novembre - 12° ed

11 mesi / 3 gg al mese

International Strategy e Business Innovation

Milano, dal 23 novembre - 4° ed

7 mesi / 3 gg al mese

GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA

Contrattualistica d'impresa e Arbitrato

Roma, dal 25 maggio - 2° ed.

6 mesi / 3 gg al mese

Strategic Marketing & Communication

Milano, dal 25 maggio - 5° ed.

10 mesi / 3 gg al mese

Digital Transformation & Business Strategy - con study tour

Milano, dal 26 maggio - 3° ed.

7 mesi / 9 weekend non consecutivi

Strategic HR Management

Milano, dal 20 ottobre - 7° ed.

7 mesi / 3 gg al mese

Project Management Advanced Program

Milano, dal 26 ottobre - 4° ed.

6 mesi / 3 gg al mese

Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private

Milano, dal 16 novembre - 4° ed.

7 mesi / 2 gg al mese

Corporate Finance & Banking

Milano, dal 23 novembre - 10° ed.

9 mesi / 3 gg al mese

Industry 4.0 & Supply Chain Management

Milano, dal 23 novembre - 3° ed.

8 mesi / 3 gg al mese

Sales Management

Milano, dal 17 novembre - 4° ed.

9 mesi / 2 gg al mese

SETTORI

Export Management

Roma, dal 18 maggio - 5° ed.

7 mesi / 3 gg al mese

Business Design

Milano, dal 19 ottobre - 1° ed.

7 mesi / 3 gg al mese

Tax Law Program

Milano, dal 20 ottobre - 3° ed.

9 mesi / 2 gg al mese

Sport Business Management

Milano, dal 20 ottobre - 1° ed.

6 mesi / 3 gg al mese

Luxury Management

Milano, dal 16 novembre - 5° ed.

9 mesi / 3 gg al mese

Management dell'Arte e dei Beni Culturali - con study tour a Dubai

Roma, dal 16 novembre - 4° ed.

9 mesi / 3 gg al mese

Food & Wine Management

Roma, dal 23 novembre - 1° ed.

7 mesi / 3 gg al mese

Management della Pubblica Amministrazione

Roma, dal 23 novembre - 1° ed.

6 mesi / 3 gg al mese

24ORE ALUMNI CLUB ALUMNI24: ENTRA NEL NETWORK OLTRE 9.000 DIPLOMATI

www.alumni24.ilssole24ore.com

seguici su:

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.3906/6372/6379
fax 02 (06) 3022.4462/3034/6280
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008